

STUDIO BISSANTI

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE ED AZIENDALE

DANILO A. BISSANTI dottore commercialista - revisore dei conti
ROSSELLA GIURATRABOCCHETTI dottore commercialista - revisore dei conti
STEFANO CASSANMAGNAGO dottore commercialista - revisore dei conti

Monza, 18 novembre 2020

A TUTTI I CLIENTI
E LORO SEDI

CIRCOLARE N. 30/2020

Oggetto: “Proroga al 31.12.2020 dei versamenti delle cartelle”

Recentemente, con il DL n 129/2020 pubblicato in G.U. il 20.10.2020 n. 260 contenente “Disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale”, è stata disposta un’ulteriore proroga delle sospensioni inizialmente introdotte in materia di riscossione a seguito dell’emergenza Covid-19, riguardanti sia i termini di versamento che quelli di notifica di specifici atti.

Relativamente a tali proroghe, recentemente l’Agenzia delle Entrate - Riscossione ha fornito dei chiarimenti pubblicando delle FAQ ed evidenziando che le “disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale” non sono applicabili alle definizioni agevolate della “rottamazione-ter” e del “saldo e stralcio”, per le quali rimane invariata la scadenza inizialmente prevista del 10.12.2020 per il versamento delle rate dovute, ma non versate, per l’anno 2020.

STUDIO BISSANTI

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE ED AZIENDALE

DANILO A. BISSANTI dottore commercialista - revisore dei conti
ROSSELLA GIURATRABOCCHETTI dottore commercialista - revisore dei conti
STEFANO CASSANMAGNAGO dottore commercialista - revisore dei conti

PROROGA DELLA SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO/AVVISI ACCERTAMENTO E DI ADDEBITO INPS

L'art. 68 del "Decreto Cura Italia" disponeva la sospensione dei termini di versamento delle somme relative a:

1. Cartelle di pagamento emesse dall'Agente della Riscossione
2. Avvisi di accertamento e avvisi di addebito INPS esecutivi ex artt. 29 e 30 DL 78/2010
3. Atti di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia della Dogane ai fini della riscossione delle risorse proprie dell'UE e dell'IVA all'importazione
4. Atti di ingiunzione fiscale emessi dagli enti Territoriali ex RD 639/1910
5. Atti ingiuntivi emessi dagli Enti locali ai sensi dell'art 1 comma 792 Finanziaria 2020

L'Agenzia nella circolare 25/E del 20.08.2020 specifica che per effetto di tale disposizione normativa risultano sospesi:

1. I termini di pagamento relativi a carichi, affidati all'Agente della Riscossione, derivanti da avvisi esecutivi dell'Agenzia delle Entrate, dell'Agenzia delle Dogane e dell'INPS e da atti esecutivi di cui all'art.1, comma 792, Legge 160/2019 (finanziaria 2020), ovvero da ruoli/cartelle, in scadenza nello stesso periodo con conseguente "congelamento" per la durata dello stesso periodo di sospensione, dell'applicazione degli interessi di mora ex art 30 DPR 600/73;
2. la notifica di nuove cartelle di pagamento relative ai carichi affidati sia prima del periodo di sospensione, sia durante tale periodo;
3. le attività di recupero, anche coattivo, dei carichi già scaduti prima del periodo di sospensione, con "congelamento" degli interessi di mora durante il periodo di sospensione.

I versamenti sospesi, originariamente erano quelli compresi nel periodo 08.03.2020 – 31.05.2020 ma tale periodo è stato modificato più volte.

Il "Decreto Rilancio" ha ridefinito la sospensione identificando il nuovo periodo 08.03.2020 – 31.08.2020, lo stesso è stato poi modificato dal "Decreto Agosto" che ha esteso ancora il periodo di sospensione ovvero 08.03.2020 – 15.10.2020 con scadenza dei versamenti prevista per il 30.11.2020.

Ora il recente DL 129/2020 pubblicato in G.U. il 20.10.2020 n. 260, definisce il nuovo periodo di sospensione dei versamenti 08.03.2020 – 31.12.2020, con versamento di quanto non versato entro il 31.01.2021.

STUDIO BISSANTI

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE ED AZIENDALE

DANILO A. BISSANTI dottore commercialista - revisore dei conti
ROSSELLA GIURATRABOCCHETTI dottore commercialista - revisore dei conti
STEFANO CASSANMAGNAGO dottore commercialista - revisore dei conti

Il versamento potrà essere effettuato in unica soluzione oppure in forma rateale presentando richiesta entro il 31.01.2021.

La sospensione, riguarda solo le rate in scadenza nel periodo 08.03.2020 - 31.12.2020, pertanto le rate scadenti dal 01.01.2021, devono essere versate nel rispetto delle date riportate sui bollettini/moduli di pagamento allegati al provvedimento di accoglimento della rateazione.

DECADENZA DAI PIANI DI DILAZIONE IN ESSERE

Come previsto dal recente DL 129/2020 per i piani di dilazione in essere alla data del 08.03.2020 e per le richieste di rateazione presentate entro il 31.12.2020, la decadenza dalle stesse è prevista a seguito dell'omesso versamento di un numero di rate pari a 10 anche non consecutive (anziché 5).

Per le richieste di rateazione presentate a far data dal 01.01.2021 si applicherà il solito limite delle 5 rate anche non consecutive.

NOTIFICA DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO

Per effetto del recente DL 129/2020, i termini di decadenza/prescrizione in scadenza nel 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento affidate all'Agente della Riscossione nel periodo 08.03.2020 – 31.12.2020, sono prorogati di 12 mesi e pertanto la stessa potrà intervenire entro il 2022.

L'Agenzia delle Entrate Riscossione come comunicato nelle citate FAQ, durante il periodo di sospensione 08.03.2020 – 31.12.2020, non effettuerà alcuna notifica delle cartelle di pagamento neanche tramite pec.

ROTTAMAZIONE TER/SALDO E STRALCIO

Il DL 129/2020 non porta alcuna modifica rispetto ai versamenti relativi alla rottamazione ter o saldo e stralcio.

Il versamento delle rate non versate in scadenza nel 2020, dovrà essere effettuato entro il 10.12.2020 per evitare la perdita dei benefici legati alla definizione agevolata.

Il termine è tassativo e non è infatti applicabile la tolleranza di 5 giorni. Quanto versato dopo la scadenza verrà acquisito a titolo di acconto sull'intero debito ed il contribuente perderà i benefici delle misure agevolative.

Qualora invece il contribuente sia decaduto dalla rottamazione per il mancato pagamento delle rate in scadenza nel 2019 ed i debiti erano già stati oggetto di una rateazione-ter/saldo e stralcio già decaduta

STUDIO BISSANTI

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE ED AZIENDALE

DANILO A. BISSANTI dottore commercialista - revisore dei conti
ROSSELLA GIURATRABOCCHETTI dottore commercialista - revisore dei conti
STEFANO CASSANMAGNAGO dottore commercialista - revisore dei conti

prima della presentazione dell'istanza di definizione agevolata, lo stesso può richiedere una nuova dilazione a condizione che provveda al pagamento in unica soluzione delle rate scadute del precedente piano di dilazione.

Alla presente circolare si allegano le FAQ dell'Agenzia Entrate – Riscossione

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Cordiali saluti

Studio Bissanti